



**Sezione Disposti di natura non doganale**A.40 1° giugno 2019

---

## **Regolamento R-60-2.7**

### **Trasferimento di beni culturali**

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

**Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.**

## Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo e campo d'applicazione.....	3
3	Competenza.....	3
4	Riconoscere i beni culturali .....	3
5	Dichiarazione doganale.....	4
5.1	Obbligo di dichiarazione .....	4
5.1.1	In generale.....	4
5.1.2	Contenuto della dichiarazione doganale.....	4
5.1.3	Invii postali e di corriere .....	5
5.1.4	Regime di deposito doganale e deposito franco doganale (mod. 11.95) .....	5
5.1.5	Regime di ammissione temporanea: particolarità del libretto ATA.....	5
5.1.6	Traffico turistico.....	5
5.2	Obbligo di autorizzazione.....	6
5.2.1	Importazione (compresa ammissione temporanea e immagazzinamento) e transito.....	6
5.2.2	Esportazione .....	6
5.3	Divieto d'esportazione per beni culturali di proprietà della Confederazione.....	6
6	Infrazioni .....	6

## 1 Basi legali

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali ([RS 0.444.1](#); denominata anche Convenzione UNESCO 1970)
- Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; [RS 444.1](#))
- Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; [RS 444.11](#))

## 2 Scopo e campo d'applicazione

([Art. 1](#) LTBC)

Con la legislazione sul trasferimento dei beni culturali la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e il commercio illegale di beni culturali.

## 3 Competenza

([Art. 18](#) e [19](#) LTBC)

Dal 1° giugno 2005, l'esecuzione della LTBC compete al servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

Il controllo al confine del trasferimento dei beni culturali compete all'AFD, che è autorizzata a trattenere beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

## 4 Riconoscere i beni culturali

Per «bene culturale» si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970.

L'UFC mette a disposizione mezzi ausiliari per riconoscere i beni culturali:

- [Lista di controllo](#)<sup>1</sup> «Beni culturali»
- [FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC](#)<sup>2</sup> (in particolare 1. *Come si definisce un bene culturale?* e 2. *Quando un oggetto è considerato importante ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC?*)

<sup>1</sup> <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali.html>

<sup>2</sup> <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/importazione-transito-ed-esportazione-di-beni-culturali.html>

## 5 Dichiarazione doganale

### 5.1 Obbligo di dichiarazione

#### 5.1.1 In generale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare **tutti** i beni culturali **provenienti da qualsiasi Paese**.

I viaggiatori che importano o esportano beni culturali nel traffico turistico devono dichiararli elettronicamente presso un ufficio doganale che tratta le merci commerciabili. In caso di dichiarazione verbale effettuata correttamente, l'ufficio doganale rilascia un bollettino di transito (mod. 11.61) verso un ufficio doganale all'interno, affinché l'imposizione doganale possa avvenire lì.

#### 5.1.2 Contenuto della dichiarazione doganale

([Art. 25](#) OTBC)

Tutti i beni culturali provenienti da qualsiasi Paese sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Nella dichiarazione doganale la persona soggetta a tale obbligo deve inoltre inserire:

- indicazioni sul tipo di bene culturale (p. es. vaso d'argento, statua, dipinto);
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di prodotti di scavi o scoperte archeologici<sup>3</sup> o paleontologici<sup>4</sup>, sul luogo di ritrovamento del bene culturale;
- indicazioni sull'obbligo di autorizzazione e sul Paese mittente (n. convenzionale di statistica)<sup>5</sup>:

Nel caso di una voce di tariffa senza numero convenzionale di statistica, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione aggiunge le indicazioni (p. es. bene culturale, esportazione da Haiti non soggetta ad autorizzazione) nel campo di testo riservato alla designazione della merce.

- [codice d'assoggettamento DNND, bene culturale: 1;](#)<sup>6</sup>
- [codice del genere di DNND: 026;](#)<sup>6</sup>
- se il bene culturale è stato esportato da uno Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una [convenzione bilaterale](#)<sup>7</sup> e si tratta di un oggetto contenuto nell'allegato di tale convenzione, l'**autorizzazione all'esportazione** di tale Stato deve essere **dichiarata** nell'apposita rubrica della dichiarazione doganale e **presentata** all'ufficio doganale.

<sup>3</sup> Archeologia = scienza che studia le culture antiche, soprattutto sulla base di scavi.

<sup>4</sup> Paleontologia = scienza che studia gli esseri viventi di ere geologiche passate.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda la scelta del numero convenzionale di statistica da utilizzare, l'UFC precisa quanto segue:

911 Nei casi in cui l'oggetto è **stato esportato da uno Stato contraente** (Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO 1970, vedi il seguente link) **e l'esportazione a partire da tale Stato è soggetta ad autorizzazione**.

912 Nei casi in cui l'oggetto è **stato esportato da uno Stato contraente** (Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO 1970, vedi il link in basso) **e l'esportazione a partire da tale Stato non è soggetta ad autorizzazione**.

913 Esportazione da uno Stato non contraente (Stato che non ha ratificato la Convenzione UNESCO 1970).

[Lista](#) attuale degli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970.

<sup>6</sup> [https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-60\\_nichtzollrechtliche\\_erlasse.html](https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html) > In generale

<sup>7</sup> <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/convenzioni-bilaterali.html>

### 5.1.3 Invii postali e di corriere

Le prescrizioni relative all'obbligo di dichiarazione e le indicazioni nella dichiarazione doganale per i beni culturali valgono in egual misura per gli invii postali e per quelli di corriere.

Nel caso di invii che potrebbero contenere un bene culturale, il dichiarante doganale deve fare ulteriori accertamenti al fine di effettuare la dichiarazione doganale in modo corretto. I costi collegati a tali chiarimenti sono a carico del destinatario.

È possibile evitare costi supplementari se il mittente aggiunge sul pacchetto un'osservazione ben visibile indicante se si tratta o meno di un bene culturale. Ciò è consigliato nel caso di antichità, merci rare e in particolare di prodotti di scavi archeologici.

### 5.1.4 Regime di deposito doganale e deposito franco doganale (mod. 11.95)

([Art. 19](#) LTBC, [art. 26](#) OTBC)

L'immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi della LTBC. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione notifica per scritto all'ufficio doganale l'immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. A tale scopo utilizza la dichiarazione doganale per l'immagazzinamento di merci sensibili (mod. [11.95](#))<sup>8</sup>, da inoltrare in duplice copia.

### 5.1.5 Regime di ammissione temporanea: particolarità del libretto ATA

Se l'esportazione da uno Stato contraente non sottostà ad autorizzazione, all'atto dell'importazione e del transito la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone nel libretto ATA (nel tagliando per l'utilizzo in Svizzera) la seguente annotazione «L'esportazione da uno Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO non necessita di un'autorizzazione».

### 5.1.6 Traffico turistico

I viaggiatori che importano o esportano beni culturali nel traffico turistico devono dichiararli elettronicamente presso un [ufficio doganale che tratta le merci commerciabili](#)<sup>9</sup>.

**Eccezione:** gli strumenti musicali portatili considerati beni culturali che i viaggiatori importano o esportano come oggetti d'uso personale per l'ammissione temporanea possono essere imposti senza formalità. All'aeroporto, le persone che portano con sé simili strumenti musicali possono utilizzare il passaggio verde. Ciò vale anche per gli strumenti noleggiati nonché per gli strumenti musicali portatili importati in Svizzera in occasione di concerti o per scopi didattici (vedi [informazioni sugli «strumenti musicali portatili»](#)<sup>10</sup>).

---

<sup>8</sup> <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/divieti--limitazioni-e-condizioni/proprietà-intellettuale--commercio-e-cultura/trasferimento-dei-beni-culturali.html>

<sup>9</sup> <http://www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/dst/?lang=3>

<sup>10</sup> <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-privati/viaggiare-e-acquistare--in-franchigie-quantitative-e-franchigia--importazione-in-svizzera/strumenti-musicali-portatili.html>

## 5.2 Obbligo di autorizzazione

### 5.2.1 Importazione (compresa ammissione temporanea e immagazzinamento) e transito

Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 7 LTBC<sup>11</sup> deve provare alle autorità doganali che le disposizioni d'esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. L'autorizzazione d'esportazione di tale Stato deve essere dichiarata nell'apposita rubrica della dichiarazione doganale e presentata all'ufficio doganale.

### 5.2.2 Esportazione

Chi intende **esportare temporaneamente dalla Svizzera** beni culturali iscritti nell'[Elenco federale](#)<sup>12</sup> (Elenco TBC) **richiede un'autorizzazione** dell'UFC da presentare alle autorità doganali. I beni culturali che figurano in tale elenco, e che sono quindi soggetti ad autorizzazione, sono esclusivamente beni di proprietà della Confederazione.

L'UFC non rilascia alcuna autorizzazione per altri beni culturali.

Il diritto cantonale può eventualmente prevedere delle restrizioni all'esportazione. Tuttavia, di solito queste non sono applicabili a beni culturali esteri. Il dichiarante doganale deve chiarire la questione direttamente con le autorità cantonali interessate (p. es. quando si tratta di un bene culturale di un elenco cantonale).

## 5.3 Divieto d'esportazione per beni culturali di proprietà della Confederazione

Determinati beni culturali di proprietà della Confederazione sono iscritti nell'[Elenco federale](#)<sup>13</sup>.

Per tali beni culturali vige un **divieto di esportazione definitiva dalla Svizzera**. Chi intende esportare temporaneamente dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale necessita di un'autorizzazione dell'UFC da presentare alle autorità doganali (vedi cifra 5.2.2).

## 6 Infrazioni

([Art. 24](#) e [27](#) LTBC)

Commette un'infrazione alla LTBC chi:

- importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario (p. es. da scavi illegali);
- si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'[articolo 724](#) del Codice civile (CC; [RS 210](#));
- non dichiara correttamente i beni culturali/infrange l'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito di beni culturali (omessa o errata dichiarazione ai sensi della LTBC [secondo l'art. [25 OTBC](#)]):
  - non presenta una dichiarazione doganale;

<sup>11</sup> Sono interessati i beni culturali e gli oggetti figuranti nell'allegato della presente convenzione, importati direttamente da uno Stato contraente, con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale.

<sup>12</sup> <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>

<sup>13</sup> <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>

- dichiara il numero convenzionale di statistica 999 anziché 911–913;
- nel caso di depositi franchi doganali e DDA il bene culturale non è indicato nell'inventario;
- importa illecitamente beni culturali:
  - importando in Svizzera senza autorizzazione d'esportazione dello Stato contraente un bene culturale indicato nell'allegato della convenzione bilaterale;
  - non rispettando i provvedimenti limitati nel tempo<sup>14</sup> della Confederazione allo scopo di salvaguardare il patrimonio culturale;
- esporta senza autorizzazione o dichiara in modo inesatto all'esportazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.

---

<sup>14</sup> Attualmente gli Stati interessati da tali provvedimenti sono la Siria ([RS 946.231.172.7](#)) e la Repubblica dell'Iraq ([RS 946.206](#)).